

presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Arch. Gennaro Riccio
lavori-pubblici@santamariacv.postecert.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Caserta
ordine@ordingce.it

Oggetto: *Pratica CNI n°2968230 – “Avviso pubblico per manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura sul mepa per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di vulnerabilità sismica, progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza di fase di progettazione, rilievi, relazioni specialistiche (geologica e geotecnica) relativi all'intervento di adeguamento sismico dell'istituto comprensivo rita levi montalcini sito alla via avezzana - santa maria capua vetere.”*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle



prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo **non risulta coincidere** con l'importo calcolato secondo detti parametri, come è possibile verificare dal documento in allegato (elaborato utilizzando il software disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri www.tuttoingegnere.it).

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.

Ubicazione Opera

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Provincia di Caserta

Opera

**Avviso pubblico per manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura sul mepa per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di vulnerabilità sismica, progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza di fase di progettazione, rilievi, relazioni specialistiche (geologica e geotecnica) relativi all'intervento di adeguamento sismico dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini sito alla via Avezzana - Santa Maria Capua Vetere.
2968230 geo**

Ente Appaltante

**COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE**

Indirizzo

**VIA ALBANA PALAZZO LUCARELLI - 81055
- SANTA MARIA CAPUA VETERE - (CE)**

P.IVA

Tel./Fax

/

E-Mail

Tecnico



Data 31/10/2020	Elaborato	Tavola N°
Archivio	DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (DM 17/06/2016)	Rev.

Il Tecnico	Il Dirigente
------------	--------------

PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «**V**», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «**G**», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «**Q**», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «**P**», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «**CP**», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «**V**», il parametro «**G**» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «**Q**» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «**P**», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

2968230

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.</i>	0,95	1.383.800,00	6,49599 39300%

Costo complessivo dell'opera : € **1.383.800,00**

Percentuale forfettaria spese : **24,76%**

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.II) Progettazione Definitiva

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE – S.03		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.13	Relazione geologica	0,0290

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\Sigma(Qi)$	$V * G * P * \Sigma Qi$	K=24,76% S=CP*K	CP+S
S.03	STRUTTURE	1.383.800,00	9,25097261 76%	0,95	QbII.13	0,0290	3.523,75	872,49	4.396,24

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	4.396,24
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	4.396,24

Ubicazione Opera

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Provincia di Caserta

Opera

**Avviso pubblico per manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura sul mepa per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di vulnerabilità sismica, progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza di fase di progettazione, rilievi, relazioni specialistiche (geologica e geotecnica) relativi all'intervento di adeguamento sismico dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini sito alla via Avezzana - Santa Maria Capua Vetere.
2968230**

Ente Appaltante

**COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE**

Indirizzo

**VIA ALBANA PALAZZO LUCARELLI - 81055
- SANTA MARIA CAPUA VETERE - (CE)**

P.IVA

Tel./Fax

/

E-Mail

Tecnico



Data 31/10/2020	Elaborato	Tavola N°
Archivio	DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (DM 17/06/2016)	Rev.

Il Tecnico	Il Dirigente
------------	--------------

PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «**V**», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «**G**», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «**Q**», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «**P**», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «**CP**», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «**V**», il parametro «**G**» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «**Q**» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «**P**», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

2968230

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.</i>	0,95	1.383.800,00	6,49599 39300%

Costo complessivo dell'opera : € **1.383.800,00**

Percentuale forfettaria spese : **24,76%**

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.II) Progettazione Definitiva

b.III) Progettazione Esecutiva

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE – S.03		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,1800
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0400
QbII.09	Relazione geotecnica	0,0600
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,0300
QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	0,0900
QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	0,1200
QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	0,1800
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1200
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0250
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	K=24,76% S=CP*K	CP+S
S.03	STRUTTURE	1.383.800,00	6,49599393 00%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.12, QbII.14, QbII.15, QbII.16, QbII.23	0,7200	61.485,83	15.223,97	76.709,80

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	K=24,76% S=CP*K	CP+S
S.03	STRUTTURE	1.383.800,00	6,49599393 00%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	0,4150	35.439,75	8.774,93	44.214,68

RIEPILOGO									
FASI PRESTAZIONALI									Corrispettivi CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									76.709,80
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									44.214,68
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €									120.924,47



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP arch. Nicola Lesage
protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Milano
ordine.milano@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n° 2966331* – “Procedura aperta per conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’ art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, per l’ affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori sugli edifici comunali”.

Spett.le Responsabile,

si rappresenta che l'articolazione della gara in un unico lotto aggiudicabile, fra l'altro, ad un solo operatore in base all'accordo quadro non appare aderente ai principi fondamentali, anche di matrice euro-unitaria, che informano la disciplina dei contratti pubblici. In particolare, la dimensione economica del lotto appare porsi in evidente contraddizione rispetto al principio di libera concorrenza valutato sotto il profilo della massima partecipazione alle procedure di aggiudicazione. L'art. 51 del d.lgs. 50/2016 prevede, difatti, che: "Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese". La giurisprudenza ha precisato che la rilevante consistente dimensione economica dell'appalto da affidare deve indurre l'amministrazione al frazionamento in più lotti per non restringere irrazionalmente la partecipazione alle gare degli operatori del settore, in danno dei principi di concorrenza (e favor participationis), buon andamento dell'amministrazione, ragionevolezza e proporzionalità (cfr. Cons. Stato, V, 6 marzo 2017, n. 1038, Cons. St. Sez. V – sentenza 26 giugno 2017 n. 3110). L'elusione di tale regola, che rappresenta invero un limite all'esercizio della discrezionalità amministrativa nella determinazione delle regole della gara, si riscontra certamente nei casi in cui la gara di consistente importo non sia articolata in lotti. A tale ultimo riguardo la giurisprudenza (Cons. St., Sez. III – sentenza 13 novembre 2017 n. 5224) ha chiarito che la ripartizione della gara in lotti deve essere governata dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza e che: "L'intero impianto dei lotti di una gara non deve dar luogo a violazioni sostanziali dei principi di libera concorrenza, di “par condicio”, di non-discriminazione e di trasparenza di cui all'art. 2 co. 1 d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. (cfr.: Consiglio di Stato sez. VI 12 settembre 2014 n.



4669; Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2007 n. 1331). A corollario dell'effettività della regola generale, è quindi stata posta la previsione di uno specifico obbligo di motivazione delle ragioni circa la mancata suddivisione dell'affidamento in lotti proprio perché il precetto è in funzione della tutela della concorrenza, ed a tale situazione deve essere equiparata la previsione di lotti di importo spropositato e riferiti ad ambiti territorialmente incongrui". È emblematico sul punto quanto riportato nella sentenza nella quale si mette in evidenza che sotto il profilo del buon andamento e dell'efficienza dei servizi prestati, i grandi contratti hanno visto, nell'esperienza del recente passato, il ripetersi di situazioni incidenti negativamente sull'esecuzione in quanto la stessa complessità organizzativa delle prestazioni diffuse in un gran numero di immobili, comporta un naturale "allungamento della catena di comando" nella gestione dell'esecuzione dell'appalto. Non sono nemmeno mancati poi i casi nei quali l'affidatario del contratto era indotto a ripartire comunque le prestazioni tra un grande numero di subappaltatori (talvolta anche al di là dei limiti consentiti) con conseguenti gravi disservizi, proteste degli utenti.

Orbene, venendo al caso di specie, occorre muovere dalla considerazione che l'affidamento riguarda dei servizi di progettazione (e dunque attività professionali intellettuali) storicamente esercitate anche da micro operatori economici organizzati in forma individuale e/o associativa. È evidente pertanto che l'articolazione in un unico lotto, sì come operata dall'amministrazione, è destinata a restringere oltremodo la partecipazione di tali operatori in mancanza, peraltro, di un interesse contrapposto in grado quantomeno di giustificare tale esorbitante, limitazione. Si consideri inoltre che l'amministrazione ha inteso fare ricorso all'accordo quadro (sulla cui dubbia applicazione per la gestione dei servizi di ingegneria si veda infra), escludendo, tuttavia, a "monte" l'aggiudicazione del singolo servizio tramite l'apertura di un confronto concorrenziale fra più operatori (ai sensi del combinato normativo di cui all'art. 54 commi 4 e 6) e prescrivendo espressamente la stipula dell'accordo quadro con un solo operatore e pertanto, praticando un ulteriore (rispetto al valore sproporzionato del lotto) restringimento della concorrenza.

Inoltre, i servizi di natura intellettuale si mostravano (e tutt'oggi si mostrano) assai poco compatibili con la ripetitività e serialità che in genere contraddistinguono le prestazioni oggetto degli appalti affidati in esecuzione di un accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice dei contratti. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. iii) l'accordo quadro è "l'accordo concluso tra uno o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare, durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.". La ratio dello strumento contrattuale in esame è quella di semplificare l'azione della p.a. consentendole di individuare a monte alcuni elementi negoziali (in particolare e necessariamente il prezzo ed ove possibile le quantità) da utilizzare per la successiva stipulazione di un numero di appalti da eseguire nell'arco di un determinato periodo di tempo. Proprio in considerazione della natura degli elementi necessariamente (e doverosamente) predeterminabili in un accordo quadro si è sostenuto (sul punto ANAC Parere n. 231 del 18/12/2013) che tale accordo potesse contemplare solo prestazioni caratterizzate da ripetitività, serialità e comunque prestazioni esecutive standardizzate. L'ANAC ha in

particolare precisato che: “Lo strumento dell’accordo quadro sembra rispondere proprio all’esigenza della stazione appaltante di non obbligarsi fin da principio alla realizzazione completa del programma negoziale, riservandosi di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti in base alla disponibilità finanziarie ed alle concrete esigenze di servizio, fermo restando l’obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nell’accordo quadro. Inoltre, le caratteristiche appena evidenziate dell’istituto consentono di procedere all’affidamento dei singoli appalti man mano che l’esatta misura e consistenza delle attività viene definita, purchè sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite mediante procedura di evidenza pubblica.”. Muovendo da tali coordinate è possibile notare che la progettazione (ed in genere i servizi intellettuali) è chiaramente priva di quei requisiti di serialità e ripetitività che contraddistinguono le prestazioni che possono essere oggetto di un accordo quadro. Inoltre gli elementi (contrattuali) quali il prezzo e le quantità, la determinazione dei quali anche per definizione (art. 3, lett. iii DLGS 50/2016) rappresentano il contenuto essenziale di un accordo quadro, sono elementi secondari rispetto alla valutazione qualitativa della prestazione tecnico – progettuale; essi peraltro non sono predeterminati a priori, e per un arco temporale particolarmente ampio qualora difetti l’esatta individuazione delle opere e/o dei lavori da eseguire. Il prezzo è comunque un elemento di valutazione della prestazione contrattuale secondario, alla luce di un quadro normativo che ha definitivamente tipizzato l’OEV quale criterio di aggiudicazione dei servizi di ingegneria ed architettura. Del pari la “quantità” è un elemento che non presenta alcun collegamento funzionale con l’attività tecnico – progettuale tanto da palesarsi addirittura inconferente rispetto a quest’ultima.


Nel caso di specie, dunque, il modello prescelto dall’amministrazione aggiudicatrice non appare compatibile con quanto prescritto dall’art. 54 comma 3 del codice, il quale prevede che: “gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso” e, dunque, impone che tutte le condizioni contrattuali (non solo il prezzo e le quantità) siano predeterminate nell’accordo quadro. Tale predeterminazione è del tutto ipotetica (invero è pressoché irrealizzabile) nel caso di servizi intellettuali quali quelli di progettazione che, invero, non possono essere servizi standardizzati e seriali e dunque predeterminati (o predeterminabili) in via generale ed astratta.

A ciò si aggiunga che, in merito alle modalità di determinazione del corrispettivo da porre a base d’asta, risulta omessa l’indicazione dei singoli edifici oggetto d’intervento, il relativo quadro economico delle opere nonché il quadro prestazionale.

Per quanto sopra esposto, si invita, pertanto, codesta Amministrazione a sospendere tempestivamente, nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, la procedura, al fine di rettificare le anomalie riscontrate.


Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)





presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP ing. Giovanni Spina
protocollo.aopd@pecveneto.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Padova
ordine.padova@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n° 2969602* – “Procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro per il servizio di ingegneria ed architettura di coordinamento sicurezza in fase di progettazione (csp) e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (cse) di lavori di natura edile ed impiantistica ordinaria e straordinaria dei fabbricati aziendali (commessa a225)”.

Spett.le Responsabile,

si rappresenta che l'articolazione della gara in un unico lotto aggiudicabile, fra l'altro, ad un solo operatore in base all'accordo quadro non appare aderente ai principi fondamentali, anche di matrice euro-unitaria, che informano la disciplina dei contratti pubblici. In particolare, la dimensione economica del lotto appare porsi in evidente contraddizione rispetto al principio di libera concorrenza valutato sotto il profilo della massima partecipazione alle procedure di aggiudicazione. L'art. 51 del d.lgs. 50/2016 prevede, difatti, che: "Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese". La giurisprudenza ha precisato che la rilevante consistente dimensione economica dell'appalto da affidare deve indurre l'amministrazione al frazionamento in più lotti per non restringere irrazionalmente la partecipazione alle gare degli operatori del settore, in danno dei principi di concorrenza (e favor participationis), buon andamento dell'amministrazione, ragionevolezza e proporzionalità (cfr. Cons. Stato, V, 6 marzo 2017, n. 1038, Cons. St. Sez. V – sentenza 26 giugno 2017 n. 3110). L'elusione di tale regola, che rappresenta invero un limite all'esercizio della discrezionalità amministrativa nella determinazione delle regole della gara, si riscontra certamente nei casi in cui la gara di consistente importo non sia articolata in lotti. A tale ultimo riguardo la giurisprudenza (Cons. St., Sez. III – sentenza 13 novembre 2017 n. 5224) ha chiarito che la ripartizione della gara in lotti deve essere governata dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza e che: "L'intero impianto dei lotti di una gara non deve dar luogo a violazioni sostanziali dei principi di libera concorrenza, di "par condicio", di non-discriminazione e di trasparenza di cui all'art. 2 co. 1 d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. (cfr.: Consiglio di Stato sez. VI 12 settembre 2014 n. 4669; Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2007 n. 1331). A corollario dell'effettività

della regola generale, è quindi stata posta la previsione di uno specifico obbligo di motivazione delle ragioni circa la mancata suddivisione dell'affidamento in lotti proprio perché il precetto è in funzione della tutela della concorrenza, ed a tale situazione deve essere equiparata la previsione di lotti di importo spropositato e riferiti ad ambiti territorialmente incongrui". È emblematico sul punto quanto riportato nella sentenza nella quale si mette in evidenza che sotto il profilo del buon andamento e dell'efficienza dei servizi prestati, i grandi contratti hanno visto, nell'esperienza del recente passato, il ripetersi di situazioni incidenti negativamente sull'esecuzione in quanto la stessa complessità organizzativa delle prestazioni diffuse in un gran numero di immobili, comporta un naturale "allungamento della catena di comando" nella gestione dell'esecuzione dell'appalto. Non sono nemmeno mancati poi i casi nei quali l'affidatario del contratto era indotto a ripartire comunque le prestazioni tra un grande numero di subappaltatori (talvolta anche al di là dei limiti consentiti) con conseguenti gravi disservizi, proteste degli utenti.

Orbene, venendo al caso di specie, occorre muovere dalla considerazione che l'affidamento riguarda dei servizi di progettazione (e dunque attività professionali intellettuali) storicamente esercitate anche da micro operatori economici organizzati in forma individuale e/o associativa. È evidente pertanto che l'articolazione in un unico lotto, sì come operata dall'amministrazione, è destinata a restringere oltremodo la partecipazione di tali operatori in mancanza, peraltro, di un interesse contrapposto in grado quantomeno di giustificare tale esorbitante, limitazione. Si consideri inoltre che l'amministrazione ha inteso fare ricorso all'accordo quadro (sulla cui dubbia applicazione per la gestione dei servizi di ingegneria si veda infra), escludendo, tuttavia, a "monte" l'aggiudicazione del singolo servizio tramite l'apertura di un confronto concorrenziale fra più operatori (ai sensi del combinato normativo di cui all'art. 54 commi 4 e 6) e prescrivendo espressamente la stipula dell'accordo quadro con un solo operatore e pertanto, praticando un ulteriore (rispetto al valore sproporzionato del lotto) restringimento della concorrenza.

Inoltre, i servizi di natura intellettuale si mostravano (e tutt'oggi si mostrano) assai poco compatibili con la ripetitività e serialità che in genere contraddistinguono le prestazioni oggetto degli appalti affidati in esecuzione di un accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice dei contratti. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. iii) l'accordo quadro è "l'accordo concluso tra uno o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare, durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.". La ratio dello strumento contrattuale in esame è quella di semplificare l'azione della p.a. consentendole di individuare a monte alcuni elementi negoziali (in particolare e necessariamente il prezzo ed ove possibile le quantità) da utilizzare per la successiva stipulazione di un numero di appalti da eseguire nell'arco di un determinato periodo di tempo. Proprio in considerazione della natura degli elementi necessariamente (e doverosamente) predeterminabili in un accordo quadro si è sostenuto (sul punto ANAC Parere n. 231 del 18/12/2013) che tale accordo potesse contemplare solo prestazioni caratterizzate da ripetitività, serialità e comunque prestazioni esecutive standardizzate. L'ANAC ha in particolare precisato che: "Lo strumento dell'accordo quadro sembra rispondere

proprio all'esigenza della stazione appaltante di non obbligarsi fin da principio alla realizzazione completa del programma negoziale, riservandosi di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti in base alla disponibilità finanziarie ed alle concrete esigenze di servizio, fermo restando l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nell'accordo quadro. Inoltre, le caratteristiche appena evidenziate dell'istituto consentono di procedere all'affidamento dei singoli appalti man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, purché sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite mediante procedura di evidenza pubblica.". Muovendo da tali coordinate è possibile notare che la progettazione (ed in genere i servizi intellettuali) è chiaramente priva di quei requisiti di serialità e ripetitività che contraddistinguono le prestazioni che possono essere oggetto di un accordo quadro. Inoltre gli elementi (contrattuali) quali il prezzo e le quantità, la determinazione dei quali anche per definizione (art. 3, lett. iii DLGS 50/2016) rappresentano il contenuto essenziale di un accordo quadro, sono elementi secondari rispetto alla valutazione qualitativa della prestazione tecnico – progettuale; essi peraltro non sono predeterminati a priori, e per un arco temporale particolarmente ampio qualora difetti l'esatta individuazione delle opere e/o dei lavori da eseguire. Il prezzo è comunque un elemento di valutazione della prestazione contrattuale secondario, alla luce di un quadro normativo che ha definitivamente tipizzato l'OEV quale criterio di aggiudicazione dei servizi di ingegneria ed architettura. Del pari la "quantità" è un elemento che non presenta alcun collegamento funzionale con l'attività tecnico – progettuale tanto da palesarsi addirittura inconferente rispetto a quest'ultima.

Nel caso di specie, dunque, il modello prescelto dall'amministrazione aggiudicatrice non appare compatibile con quanto prescritto dall'art. 54 comma 3 del codice, il quale prevede che: "gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso" e, dunque, impone che tutte le condizioni contrattuali (non solo il prezzo e le quantità) siano predeterminate nell'accordo quadro. Tale predeterminazione è del tutto ipotetica (invero è pressoché irrealizzabile) nel caso di servizi intellettuali quali quelli di progettazione che, invero, non possono essere servizi standardizzati e seriali e dunque predeterminati (o predeterminabili) in via generale ed astratta.

A ciò si aggiunga che, in merito alle modalità di determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta, risulta omessa l'indicazione dei singoli edifici oggetto d'intervento, il relativo quadro economico delle opere nonché il quadro prestazionale.

Per quanto sopra esposto, si invita, pertanto, codesta Amministrazione a sospendere tempestivamente, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, la procedura, al fine di rettificare le anomalie riscontrate.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)





presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Ing. Giuseppe Battaglia
gestop@comune.termini-imerese.pa.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo
Ordine.palermo@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n° 2967707 – “Esecuzione direzione dei lavori coordinamento dei lavori in progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento della scuola pirandello con realizzazione di palestra - mensa e laboratori”.*

Spett.le Responsabile,

per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che, nonostante il corrispettivo a base d'asta risulti determinato correttamente, è opportuno segnalare che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. n. 120/2020 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*», nel caso di applicazione, quale criterio di aggiudicazione, del minor prezzo, come nel caso di specie, è obbligatorio procedere all'esclusione automatica delle offerte che appaiono anomale, qualora ne siano pervenute in numero pari o superiore a 5.


Pertanto, alla luce della criticità riscontrata, si richiedono a Codesta spettabile Amministrazione, adeguati chiarimenti in merito alla scelta sostenuta, e si suggerisce, nelle more della ricezione degli stessi, di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.



presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Ing. Roberto Barbagallo
Seg.ufficiotecnico@aspct.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania
Ordine.catania@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n° 2967407 –2967408 – 2967409 – 2967410 - 2967411
- 2967412 - 2967413 - 2967414 - 2967415 - 2967416 – 2967417 –
2967418 – 2967419 - “Lettera di invito. Gara per l'affidamento di
incarichi di progettazione antincendio per le strutture sanitarie aspct.
Gara suddivisa in 13 lotti.”*

Spett.le Responsabile,

per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, è opportuno segnalare che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. n. 120/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», nel caso di applicazione, quale criterio di aggiudicazione, del minor prezzo, come nel caso di specie, è obbligatorio procedere all'esclusione automatica delle offerte che appaiono anomale, qualora ne siano pervenute in numero pari o superiore a 5.

Inoltre, in merito alle modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara non risulta possibile prendere visione del quadro economico delle categorie costituenti l'opera relative ad ogni singolo lotto.

Pertanto, nelle more di un vostro cortese riscontro, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di valutare la sospensione della procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



Al RUP Arch. Cristiano Macchi
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Milano
ordine.milano@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2971347 – “Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico relativo al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza, certificazione energetica, prevenzione incendi e la direzione lavori per la realizzazione delle opere inerenti al progetto ponte lambro spazio di coesione e accoglienza (finanziato da pon legalita' fesr fse 2014-2020)”.*

Spett.le

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e



l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che, nonostante tra i requisiti di partecipazione (art. 6, lett. c) siano richieste ai professionisti, che compongono il gruppo di lavoro, determinate specializzazioni tra cui quelle dell'esperto strutturista e dell'esperto termomeccanico; tra le ID costituenti il quadro economico risulta omessa proprio l'indicazione delle categorie ID relative agli impianti termici e alle strutture.

Al riguardo si richiedono all'amministrazione procedente gli adeguati chiarimenti.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.



Al RUP Arch. Massimo Magnani
garesenzacarta@comune.re.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Reggio Emilia
ordine.reggioemilia@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2970146 - Servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo in relazione alla esecuzione e ultimazione dell'opera avente ad oggetto la "riqualificazione e recupero funzionale del capannone 15 b/c" previa "bonifica dei suoli e ripristino ambientale del sito contaminato ex officine reggiane lotto 15"*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle

prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche pedepedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:


le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.

In particolare, si richiedono chiarimenti in merito alla definizione del quadro economico, che non riporta la categorie ID, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016. Al riguardo, si segnala che l'erronea applicazione o l'omissione di una categoria ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)





Al RUP Arch. Antonio Sabato
a.sabato@comune.taurisano.le.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce
ordine.lecce@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2971264 – “Affidamento servizi ‘tecnici connessi alla realizzazione dell’intervento riuso dei reflui trattati effluenti l’impianto di depurazione di taurisano (le).”*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

Le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.


In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all'omessa applicazione delle ID opere relative alle strutture, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, nonostante sia richiesta la redazione della relazione sismica sulle strutture, nonché la presenza, nel gruppo di lavoro da costituirsi ai fini dell'espletamento delle prestazioni, di un progettista strutturale (Art. 10.4). Al riguardo si segnala che l'erronea applicazione di un'unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

A ciò si aggiunga un'ulteriore richiesta di chiarimenti in merito alla scelta di definire i requisiti di partecipazione necessari ai fini della partecipazione avendo stabilito di ammettere solo i professionisti che abbiano precedentemente svolto sia servizi di progettazione che direzione lavori, intesi come cumulativi e non alternativi. Al riguardo è utile rappresentare quanto già chiarito dall'Anac, con le Linee Guida n. 1, come aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, che espressamente sanciscono: *"Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori"*. Quindi, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori, al contrario di quanto previsto nel caso di specie in cui le due prestazioni sono richieste, obbligatoriamente, entrambe.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

